



**News n. 15 del 6 febbraio 2024**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

E' incostituzionale la legge regionale che subordina l'accesso all'esame per l'esercizio dei servizi di taxi e di (NCC) all'assenza di indeterminati "carichi pendenti" penali.

**Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 8 – Pres. Barbera, Red. Antonini.**

**Trasporti e autoservizi – Regione Puglia - Legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi non di linea – Accesso all'esame di idoneità all'esercizio di Taxi e noleggio con conducente – Assenza di carichi pendenti – Questione inammissibile di costituzionalità**

*E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della regione Puglia n. 14 del 1995, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma 3°, Cost. (1)*

**Trasporti e autoservizi – Regione Puglia - Legge quadro sul trasporto di persone mediante autoservizi non di linea – Accesso all'esame di idoneità all'esercizio di Taxi e noleggio con conducente – Assenza di carichi pendenti – Incostituzionalità**

*E' incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, comma 3°, Cost., l'art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l'assenza di carichi pendenti». (2)*

(1, 2) I. – Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza del 27 marzo 2023, n. 3095 ha sollevato q.l.c. sull'art. 8, comma 3, della legge della regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 ("Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»"), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, comma 3°, Cost., nella parte in cui richiede, quale requisito per l'ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC) l'indeterminata «assenza di carichi pendenti».

Segnatamente, il citato art. 8, al comma 1, dispone che i soggetti interessati a sostenere detto esame devono presentare domanda ad apposita commissione provinciale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) della regione Puglia; inoltre, il censurato comma 3 stabilisce che, alla «domanda, a pena di esclusione, [...], debba essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante», tra l'altro, «l'assenza di carichi pendenti».

Il provvedimento impugnato – nel giudizio *a quo* - ha come sua matrice la disposizione sospettata di q.l.c., alla cui stregua la sola esistenza di un qualsiasi carico penale pendente impedirebbe l'ammissione all'esame d'idoneità.

II. – Questo il percorso motivazionale seguito dalla Corte costituzionale:

- a) i servizi in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, costituiscono autoservizi pubblici non di linea e la detta legge regionale stabilisce che la domanda di ammissione al relativo esame d'idoneità (di cui agli artt. 6, comma 3, e 8) deve essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, tra l'altro, «l'assenza di carichi pendenti» (art. 8, comma 3, prima alinea);
- b) secondo il Consiglio di Stato, quest'ultima previsione violerebbe, in primo luogo, l'art. 117, comma 3°, Cost., in relazione alla materia «professioni», ciò in quanto le discipline regionali, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non potrebbero porsi in contrasto con «i principi fissati dalla legge quadro statale», mentre la disciplina regionale pugliese imporrebbe un requisito di accesso alla professione, concernente l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, ulteriore e non contemplato dalla norma interposta di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992;
- c) in secondo luogo, il rimettente ritiene che la disposizione sospettata «contrastasse con il canone di ragionevolezza e proporzionalità, sotteso all'art. 3 Cost., sotto vari punti di vista»:
  - c1) la norma pugliese precluderebbe l'ammissione all'esame d'idoneità a prescindere dalla gravità e dall'«eventuale riflesso sulla professione che si intende esercitare» delle fattispecie di reato «che possono essere ricomprese nella previsione dei "carichi pendenti"»;
  - c2) inoltre, l'effetto ostativo risulterebbe connesso «al mero esercizio dell'azione penale da parte del P. M.», in assenza di qualsivoglia vaglio da parte dell'organo giudicante, anche di tipo sommario;
  - c3) infine, il suddetto effetto si produrrebbe, in mancanza di ogni motivata valutazione da parte delle commissioni provinciali presso le CCIAA, deputate allo svolgimento dell'esame di idoneità;
  - c4) peraltro, prescindendo dall'applicabilità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, alla cui irrogazione l'alinea successivo a quello censurato subordina, invece, la rilevanza ostativa delle condanne, il filtro di ammissione in esame darebbe altresì luogo a un'irragionevole contraddizione: in presenza di reati che non comportano la suddetta interdizione, la preclusione *de qua* scatterebbe comunque, per effetto della

mera pendenza del carico, mentre non opererebbe una volta intervenuta la condanna, ove non vi sia una specifica pena accessoria che lo preveda;

- d) alla luce di siffatte considerazioni sarebbe, complessivamente, violato l'art. 41 Cost., dal momento che l'elemento ostativo della «mera pendenza di un carico penale, riferibile a qualsivoglia fattispecie di reato», determinerebbe un'irragionevole e sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica privata;
- e) spiega, in via preliminare, la Corte costituzionale che la posta q.l.c., sollevata in riferimento all'art. 117, comma 3°, Cost. deve in parte essere dichiarata inammissibile:
- e1) evidenzia la Corte che il Consiglio di Stato, nel caso di specie, parte dalla considerazione per cui la disposizione regionale denunciata sia riconducibile alla materia «professioni» e, pertanto, risulti censurabile per contrasto con l'evocato parametro costituzionale nella formulazione vigente, derivante dalla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- e2) sennonché, il giudice *a quo* non ha considerato che la norma pugliese è anteriore a tale riforma costituzionale e non ha subito modifiche;
- e3) questa Corte ha, invece, più volte affermato «la necessità che lo scrutinio sia riferito ai parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale (*ex plurimis*: Corte cost. n. 130 del 7 luglio 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 1620 e n. 62 del 21 marzo 2012, in *Foro it.*, 2013, I, 1378) e ha ritenuto inammissibili questioni sollevate senza motivare “in ordine alle ragioni per le quali [si] ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'adozione della legge regionale” (*ex plurimis*: Corte cost. ord. n. 247 del 22 novembre 2016, in *Giur. cost.*, 2016, 2190);
- e4) il rimettente, non adducendo alcun argomento al riguardo, pregiudica quindi la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza e ciò si ripercuote sull'ammissibilità della questione in esame;
- f) il diverso profilo concernente la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tutelati dall'art. 3 Cost., esso è invece fondato;
- g) la disposizione regionale in parola infatti condiziona, all'assenza di carichi pendenti, l'ammissione all'esame d'idoneità professionale, il cui superamento è necessario per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di NCC;
- h) in questi termini, essa impedisce la partecipazione al suddetto esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d'imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo;
- i) il legislatore regionale sembra essersi prefissato, che, in astratto, potrebbe apparire funzionale a garantire un adeguato svolgimento di servizi pubblici, quali quelli di taxi e di NCC, che si svolgono a stretto contatto con gli utenti;

- j) il *vulnus* riguarda, piuttosto, il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale, che nulla hanno a che vedere con l'affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all'esame in questione;
- k) difatti, la Corte costituzionale (Corte cost. n. 161 del 17 luglio 2018, in *Giur. cost.*, 2018, 1722) ha sì escluso il contrasto con il principio di proporzionalità di norme che, in sostanza, precludono, a coloro che abbiano subito una condanna penale per determinati reati, il mantenimento (e, ancor prima, il conseguimento) dell'autorizzazione allo svolgimento della professione di autotrasportatore di cose per conto terzi e di viaggiatori con autobus; ma ciò in quanto non si trattava di un'elencazione «casuale», perché dettata «ora dall'oggettiva gravità della violazione, ora dalla relazione fra questa e l'attività svolta dall'interessato»;
- l) l'art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995 non effettua, invece, alcuna selezione e produce, in tal modo, un effetto interdittivo del tutto sproporzionato, operando, come detto, anche in relazione a molteplici fattispecie, che non manifestano alcuna correlazione causale tra il requisito in parola e lo scopo cui esso stesso dovrebbe essere funzionale;
- m) la preclusione stabilita dalla norma regionale, oltretutto, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale e, quindi – in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)» – sin dal momento dell'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale;
- n) questa Corte, invece, ha precisato che la «linea tendenziale dell'ordinamento» è quella di ritenere che lo specifico presupposto di operatività di effetti extra-penali (analoghi a quelli previsti dalla disposizione censurata) debba essere «che l'accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario», sicché sia ravvisabile «un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell'indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all'emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l'idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità» (così Corte cost. n. 152 del 17 giugno 2022, in *Giur. cost.*, 2022, 1621);
- o) del resto, lo stesso legislatore statale ha oggi chiarito, in via generale, da ultimo, con l'art. 335-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che «[l]a mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito»;

- p) in definitiva, omettendo di delimitare, all'interno dell'intera area del diritto penale, gli eventuali reati ostativi pertinenti rispetto all'attività da espletare e ancor più prescindendo da qualsiasi vaglio dell'imputazione da parte di un organo giudicante, la disposizione in esame non può superare il test di proporzionalità;
- q) l'art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, inoltre, all'alinea successiva, disciplina specificamente anche gli effetti delle condanne, circoscrivendone, tuttavia, l'efficacia ostativa a quelle che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- r) ne consegue che, mentre la sola formulazione dell'imputazione per un reato, il cui accertamento non conduce all'irrogazione di tale pena accessoria, impedisce comunque, stante la mera pendenza del carico penale, la partecipazione all'esame d'idoneità, questa, paradossalmente, non è invece preclusa dalla condanna per quello stesso reato; ciò che determina, sotto questo profilo, anche la violazione del principio di ragionevolezza;
- s) talché l'art. 8, comma 3, censurato, prescrivendo il requisito dell'insussistenza di carichi pendenti, per quanto esposto, finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, comma 1°, Cost., perché si traduce in «una indebita barriera all'ingresso nel mercato» (Corte cost. n. 7 del 22 gennaio 2021, in *Giur. cost.*, 2021, 74) dei servizi in questione, già, peraltro, caratterizzato, come più volte ha rimarcato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti;
- t) del resto, la necessità di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC è stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la quale restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse purché rispettino, tra l'altro, «il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo» (Corte giustizia Ue, sez. I, 8 giugno 2023, C-50/21, caso *Prestige and Limousine SL*).

### III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- u) nel senso che lo scrutinio di legittimità debba essere riferito a parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale, si vedano:
- u1) Corte cost. 3 marzo 2022, n. 52 (in *Giur. cost.*, 2022, 2, 670, nonché oggetto di News a cura dell'US n. 28 del 17 marzo 2022), che, nella specie, ha statuito che: *“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119, secondo comma, della Costituzione”*;
- u2) Corte cost., 7 luglio 2015, n. 130 (in *Foro it.*, 2016, 1, 1620 e in *Regioni 2015*, 1158, con nota di MORELLI), secondo cui *“È incostituzionale la l. reg. Basilicata 11 luglio 2014 n. 17, nella parte in cui autorizza, in aggiunta ai pagamenti consentiti dalla disciplina del patto di stabilità interno (art. 1, comma*

448, l. 228/12), i pagamenti per spese di investimento in conto capitale finanziate con i proventi derivanti alla regione dall'attività di estrazione di idrocarburi, con ciò violando il principio fondamentale della legge statale per cui le spese così finanziate non rientrano, *ratione temporis*, fra quelle che, in base alla normativa statale, potevano non essere computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno”;

- u3) Corte cost., 21 marzo 2012, n. 62 (in *Foro it.*, 2013, 5, 1378), secondo cui “È incostituzionale l'art. 2, 1° comma, l. reg. Puglia 20 giugno 2011 n. 11, nella parte in cui prevede che il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'ottanta per cento degli avanzi netti di gestione”;
- u3) con riferimento, più in generale, all'inammissibilità delle q.l.c. cfr. Corte cost., 18 febbraio 2022, n. 36 (oggetto di News US n. 25 del 7 marzo 2022), cui si rinvia per approfondimenti e, in particolare, al § i) per le varie fattispecie di inammissibilità (ivi ulteriori riferimenti);
- v) sull'ammissibilità e sui limiti dei requisiti escludenti l'accesso e/o comportanti l'automatica perdita del requisito dell'onorabilità, ai fini dell'accesso a professioni o ad attività si veda: Corte cost. 17 luglio 2018, n. 161 (oggetto di News a cura dell'US del 31 luglio 2018): “Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale”;
- w) la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 395 del 2000, di recepimento delle direttive europee 98/76/CE e 96/26/CE riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nella parte in cui statuisce l'automatica perdita del requisito dell'onorabilità, con preclusione alla iscrizione nel relativo albo nazionale, in caso di condanne penali per violazioni previdenziali e assistenziali – giunge alla declaratoria di infondatezza delle q.l.c. poste, tanto con riferimento all'art. 3 quanto in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.
- x) le norme sottoposte al vaglio di costituzionalità sono, più specificamente, gli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, i quali stabiliscono: che tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi rientra il requisito di onorabilità (combinato disposto degli artt. 4 e 5); che si ha carenza o perdita del requisito di onorabilità in capo alla persona che “abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale” (art. 5, comma 2, lett. g)); che “la sussistenza

*del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono"* (art. 5, comma 8);

- y) evidenza la Corte costituzionale che le disposizioni censurate delineano un meccanismo automatico di perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di un bilanciamento in astratto effettuato dal legislatore, che ha imposto un'attività rigidamente vincolata all'amministrazione;
- z) la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto, in più casi, non legittimi gli automatismi legislativi, in quanto il principio di proporzionalità postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito;
- aa) tuttavia tale principio non è stato ritenuto applicabile nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività, come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio; tale è il caso disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 395 del 2000;
- bb) nella specie, è l'assenza, nella misura amministrativa di decadenza, di un'autentica funzione punitiva, retributiva o dissuasiva della commissione di illeciti, a consentire di ritenere insussistente la violazione del principio di proporzionalità, che non può essere invocato per quei provvedimenti espulsivi, che conseguono, di diritto, al venir meno di un requisito soggettivo;
- cc) peraltro, la perdita dell'onorabilità non assume carattere di assoluta irreversibilità: infatti, l'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 395 del 2000 prevede che "[f]ermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato: a) a seguito della concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice [...]": il requisito dell'onorabilità, pertanto, potrebbe essere riacquistato nella ricorrenza dei presupposti indicati;
- dd) sulla inapplicabilità dei sopra richiamati principi nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio:
  - dd1) Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 268 (oggetto della News US in data 4 gennaio 2017 e in Cass. pen., 2017, 1059), secondo cui *"sono costituzionalmente illegittimi - per violazione degli art. 3, 24 e 97 cost. - gli art. 866, 1° comma, 867, 3° comma, e 923, 1° comma, lett. i), d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici"*;
  - dd2) Corte cost., 19 novembre 2015, n. 234 (in Foro it., 2016, I, 18), secondo cui *"è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, 3° comma, l. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione"*

*professionale del notaio per l'ipotesi di condanna per i reati di falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia, in riferimento agli art. 3 e 27, 3° comma, Cost.”;*

- dd3) Corte cost., 27 luglio 2007, n. 329 (in *Giur. costit.*, 2007, 3181; *Lavoro giur.*, 2007, 1214 con nota di MANNACIO; *Giurisdiz. amm.*, 2007, III, 690; *Guida enti locali*, 2007, fasc. 38, 74 con nota di BIANCO; *Ammin. it.*, 2007, 1531), secondo cui “è costituzionalmente illegittimo l’art. 128, 2° comma, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello stato, non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego”;
- dd4) Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 2 (in *Foro it.*, 1999, I, 1125; *Giur. it.*, 1999, 761; *Cons. Stato*, 1999, II, 5; *Rass. forense*, 1999, 435; *Giust. civ.*, 1999, I, 946; *Giur. costit.*, 1999, 13, con nota SANDULLI; *Guida al dir.*, 1999, fasc. 5, 105, con nota FORLENZA), secondo cui “è incostituzionale l’art. 38 d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1068, nella parte in cui commina la radiazione di diritto dall’albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per alcuni reati, senza possibilità di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione”;
- dd5) Corte cost., 30 ottobre 1996, n. 363 (in *Foro it.*, 1997, I, 706), secondo cui “sono incostituzionali gli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, l. 18 ottobre 1961 n. 1168, nella parte in cui non prevedono, nei confronti dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dei carabinieri, l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione”;
- dd6) Corte cost., 9 luglio 1996, n. 239 (in *Foro it.*, 1997, I, 707), secondo cui “è incostituzionale l’art. 110 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 che prescrive la sospensione automatica dall’impiego e dall’abilitazione all’esercizio della funzione di ufficiale di riscossione, per il funzionario dell’istituto bancario concessionario del servizio di esattoria il quale sia sottoposto a procedimento penale per falsità nelle relazioni di notifica ed in attesa della definizione del procedimento stesso”;
- dd7) Corte cost., 18 gennaio 1991, n. 16 (in *Foro it.*, 1991, I, 1035), secondo cui “è illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 26, 1° comma, lett. a), l. reg. Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, nella parte in cui dispone la destituzione di diritto, senza procedimento disciplinare, dei dipendenti regionali condannati con sentenza definitiva per uno dei reati ivi elencati”;
- dd8) Corte cost., 4 aprile 1990, n. 158 (in *Foro it.*, 1991, I, 3284), secondo cui “è illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 38, d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dottore commercialista che ha riportato la condanna per uno dei reati ivi previsti, senza alcuna possibilità di valutare la condotta dell’imputato in un procedimento disciplinare”;
- dd9) Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 40 (in *Foro it.*, 1990, I, 335) secondo cui “è illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 139 n. 2, l. 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de iure, anziché sulla base



*di valutazioni discrezionali, il notaio condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3, della stessa legge, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata";*

dd10) Corte cost., 14 ottobre 1988, n. 971 (in *Foro it.*, 1989, I, 22, con nota di VIRGA; *Giust. civ.*, 1989, I, 15; *Dir. lav.*, 1988, II, 494, con nota di ZUCCHERETTI; *Riv. it. dir. lav.*, 1989, II, 669, con nota di GRAGNOLI; *Foro amm.*, 1989, 1661, con nota di CAPONI) secondo cui *"sono illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 85, lett. a), d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 236, d.l. p. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in luogo della destituzione di diritto dei dipendenti dello stato e dei dipendenti degli enti locali della regione siciliana condannati per i reati ivi elencati, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare"*;

ee) per converso, sull'inapplicabilità dei sopra richiamati principi nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio:

ee1) Corte cost., 15 febbraio 2017, n. 37 (oggetto della News US in data 7 marzo 2017 nonché in *Foro it.*, 2017, I, 1131), che ha dichiarato *"inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana n. 24 del 1976 nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all'iscrizione all'albo del personale docente e non docente di corsi di formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito consistente proprio nell'essere <immuni da condanne penali>"*;

ee2) Corte cost., 21 gennaio 1999 n. 2 (in *Indice pen.*, 2001, 423, con nota di BRUNO) che ha ritenuto inapplicabili i sopra riferiti principi *"nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio"*;

ee3) Corte cost., 4 luglio 1997, n. 226 (in *Cons. Stato*, 1997, II, 1078; *Giust. amm. sic.*, 1997, 778; *Giust. civ.*, 1997, I, 2672) secondo cui *"il principio della gradualità e proporzionalità sanzionatoria, dettato dalla corte in tema di misure disciplinari espulsive dal pubblico impiego e di destituzione e radiazione dei liberi professionisti in presenza di condanne per taluni reati, non si applica al caso della cancellazione automatica dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio per l'ipotesi di condanne per uno dei reati previsti dall'art. 5, 1° comma, lett. c), l. 3 maggio 1985 n. 204, perché l'art. 7, 3° comma, n. 1), stessa legge, che la prevede, atteggia la fattispecie in termini di venir meno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione in quel ruolo, escludendo alcun profilo disciplinare"*;

ee4) Corte cost., 1 luglio 1993, n. 297 (in *Foro it.*, 1994, I, 385; *Giur. costit.*, 1993, 2428; *Rass. amm. sanità*, 1993, 285) secondo cui *"è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 2 aprile 1968 n. 475, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia per effetto di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea"*

*dai pubblici uffici, in riferimento all'art. 3 cost., per la mancanza della natura di sanzione disciplinare nella fattispecie contemplata e della stessa ricorrenza di un rapporto d'impiego".*

